

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA06722380828

ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse del Sig. **Angelo Gaetano Milano** (C.F. MLNNLG76L12C342T), nato il 12 luglio 1976, a Enna (EN) e ivi residente in Strada Comunale 41 Cannizzaro Cutura n. 608/B, CAP 94100, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dallo Studio Legale Leone-Fell & C. società tra avvocati S.R.L., in persona degli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, via Lungotevere Marzio, n. 3;

CONTRO

- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t.;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- del Sig. **Giuseppe Ciliberto**, candidato collocato alla posizione n. 729 della graduatoria dei vincitori del concorso;
- del Sig. **Stefano Ricci**, candidato collocato alla posizione n. 153 della graduatoria dei vincitori del concorso;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'esito della prova pratica del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda*»,

svolta in data 25 luglio 2025, nella parte l'odierno ricorrente ha ottenuto un punteggio totale di 15/20 punti, inferiore a quello legittimamente spettante;

- dell'elenco dei candidati risultati idonei alla prova pratica del concorso (di estremi non noti e non conosciuti), nella parte in cui l'odierno ricorrente risulta incluso con un punteggio totale di 15/20 punti, inferiore a quello legittimamente spettante;

-della graduatoria dei vincitori del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda*», pubblicata in data 12.11.2025, nella parte l'odierno ricorrente non risulta incluso, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;

-della graduatoria finale di merito del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda*», non ancora pubblicata dalla p.a., nella parte l'odierno ricorrente risulta collocato in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;

-dell'Avviso pubblicato in data 12.12.2025 sul sito web ufficiale della p.a. concorsuale con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria finale del concorso, nel limite dei posti utile a ricoprire le vacanze presso le sedi residue, già rese note con Avviso del 28 novembre u.s., nella parte in cui l'odierno ricorrente risulta collocato in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;

-dell'Avviso del 05.12.2025 pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. concorsuale, recante l'elenco delle assegnazioni, integrato con gli Uffici di destinazione, nella parte in cui l'odierno ricorrente risulta collocato in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;

-del provvedimento Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID pubblicato in data 28.11.2025, con cui è stata disposta l'assunzione dei vincitori del concorso *de quo*, risultati assegnatari di sede in esito alla relativa procedura di scelta, nella parte in cui non è incluso l'odierno ricorrente, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;

- dell'elenco degli assegnatari e della relativa sede assegnata, pubblicato sul sito web ufficiale della procedura in esame in data 28.11.2025, nella parte in cui non è incluso l'odierno ricorrente, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;
- dell'avviso pubblicato in data 21.11.2025 sul sito web ufficiale della p.a., nella parte in cui non è incluso l'odierno ricorrente, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;
- dell'avviso pubblicato in data 13.11.2025 sul sito web ufficiale della p.a., relativo alle modalità di pubblicazione della graduatoria finale del concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- dell'elenco delle sedi residue (pubblicato in data 12.12.2025), nella parte in cui non è contemplata alcuna sede sita in Sicilia o nel Sud Italia;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova pratica pari a **15 punti**, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante;
- della scheda di valutazione della prova pratica svolta dal ricorrente, trasmessa dalla p.a. con provvedimento del 01.12.2025, all'esito dell'istanza di accesso agli atti ritualmente presentata dal ricorrente, in quanto lesiva degli interessi del ricorrente;
- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della PA, in data 20.06.2025, recante le istruzioni e le Modalità operative di svolgimento della prova pratica, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- delle modalità in cui la precedente ha predisposto e fatto svolgere la prova pratica nella giornata in cui è stato valutato il ricorrente: con carente numero di cronometristi in loco nonché, altresì, senza la previa verifica del perfetto funzionamento degli strumenti utilizzati per la misurazione dei relativi tempi di prova;
- ove interpretato in *malam partem*, dell'articolo 7 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento della prova pratica del concorso gravato;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova pratica del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda», con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante e/o la ripetizione della prova pratica anche mediante la predisposizione di una sessione suppletiva di prove apposite, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria dei vincitori concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, anche ai fini dell'assegnazione alla sede lavorativa più congeniale;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova pratica sostenuta e/o la ripetizione della prova pratica anche mediante la predisposizione di una sessione suppletiva di prove apposite, con relativa inclusione nella graduatoria dei vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, anche ai fini dell'assegnazione alla sede lavorativa più congeniale;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova pratica e/o la ripetizione della prova pratica anche mediante la predisposizione di una sessione suppletiva di prove apposite, e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria dei vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, anche ai fini dell'assegnazione alla sede lavorativa più congeniale.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando del 7/08/2024, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi ha indetto il “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda”.

L'Amministrazione intimata, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto le seguenti fasi concorsuali:

-valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alla prova scritta;

-prova scritta;

-prova pratica.

Per quanto d'interesse, con preciso riferimento alla prova pratica, il bando di concorso, all'art. 7 ha previsto che "1. I candidati che avranno superato la prova di cui all'articolo 6 dovranno dimostrare la propria idoneità all'impiego attraverso una prova pratica di guida della durata massima di 15 minuti con un punteggio massimo attribuibile di 20 punti

2. La prova prevede

a) la verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura fino a massimo 6 (sei) punti.

Alle prove come di seguito articolate è assegnato il seguente punteggio:

- Regolazione del sedile nella corretta posizione di guida, punti 1

- Regolazione degli specchietti retrovisori, cinture, poggiatesta, punti 1

- Controllo della chiusura delle porte, punti 1

- Controllo e corretto utilizzo di almeno tre dispositivi, scelti a caso tra pneumatici, sterzo, freni, dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, controllo dei livelli dell'olio, punti 1(uno) per ogni dispositivo e fino a un massimo di 3 (tre) punti

b) esecuzione delle seguenti manovre fino ad un massimo di 13 (tredici) punti. Alle prove come di seguito articolate è assegnato il seguente punteggio:

- manovre di frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato, punti 5

- manovre di inversione del veicolo (marcia avanti e indietro), punti 4

- manovra di parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio, punti 4

c) conoscenza e utilizzo di almeno due elementi che costituiscono l'attrezzatura a corredo del veicolo, punti 1.

d) Il punteggio minimo per ottenere l'idoneità nella prova di guida è di 14 (quattordici) punti

e) Il mancato superamento della prova pratica nei termini sopra indicati determinerà un giudizio di non idoneità con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale indipendentemente dall'aver superato la prova scritta.

f) La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di patente di guida B in corso di validità.

La mancata presentazione della patente di guida determinerà la non ammissione del candidato a sostenere la prova e, pertanto, l'esclusione dal concorso.

g) Nel caso una concorrente in stato di gravidanza dovesse risultare vincitrice del concorso, potrà essere assunta dopo aver superato la prova di guida, che verrà appositamente calendarizzata terminato lo stato di gravidanza e puerperio.

h) La Commissione sarà integrata da esperti della Motorizzazione civile" (cfr. art. 7 del bando di concorso).

2. - L'odierno ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha regolarmente trasmesso la relativa domanda di partecipazione e, avendo brillantemente superato la prova scritta, con un punteggio pari a 28 punti, è stato inserito nell'elenco, pubblicato dalla Pubblica Amministrazione sul portale INPA in data 6 giugno 2025, dei 1.944 candidati ammessi alla prova pratica.

Giova in questa sede segnalare all'Ecc.mo Collegio adito che il ricorrente è in possesso della patente di guida, in quanto autista di professione, anche di mezzi pesanti, da circa 20 anni.

Con specifico riferimento alle modalità di espletamento della suddetta prova, la p.a. concorsuale ha pubblicato, in data 20.06.2025, un avviso recante le istruzioni e le Modalità operative di svolgimento della prova: nel richiamato documento, è stato precisato che la prova pratica sarebbe stata suddivisa in due fasi ed effettuata con l'utilizzo di due autovetture messe a disposizione dall'amministrazione:

- ✧ "prima fase statica (autovettura A)
- ✧ seconda fase dinamica (autovettura B)

Nello specifico, Nell'ambito della prima fase statica sulla autovettura A:

1. Il candidato dovrà dimostrare di avere acquisito il controllo e di conoscere il corretto utilizzo di almeno tre dispositivi, scelti a caso, tra pneumatici, sterzo, freni, dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, controllo dei livelli dell'olio, punti 1 per ogni dispositivo e fino a un massimo di **3 punti**. La scelta dei dispositivi avverrà per estrazione da parte del candidato (art.7 comma lett. a) 4 punto dell'elenco).
2. Il candidato dovrà dimostrare di conoscere il corretto utilizzo e le caratteristiche di almeno due elementi tra i seguenti che costituiscono l'attrezzatura a corredo del veicolo:
 - a. il segnale mobile di pericolo
 - b. il giubbotto catarifrangente
 - c. il kit gonfiaggio o ruota di scorta con relativi attrezzi
 - d. il disco orario

La scelta dei dispositivi avverrà per estrazione da parte del candidato. Il punteggio massimo attribuibile previsto dal bando è di 1 punto (art. 7 comma 2 lettera C)

Nell'ambito della seconda fase dinamica sulla autovettura B:

3. il candidato dovrà essere in grado di effettuare:

- a. una corretta regolazione del sedile nella corretta posizione di guida, punti 1
- b. una corretta regolazione degli specchietti retrovisori, cinture, poggiatesta, punti 1
- c. il controllo della chiusura delle porte, punti 1

4. il candidato dovrà eseguire le seguenti manovre alle quali è assegnato, come da bando, il seguente punteggio:

4.1 manovre di frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato, massimo attribuibili punti 5. Il candidato dovrà partire superando una linea iniziale, percorrere in accelerazione un rettilineo ed effettuare una frenata di precisione senza oltrepassare una linea posta a 40 metri dalla linea di partenza. Se il candidato oltrepassa con la parte anteriore della vettura la linea finale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti. Se il candidato si ferma con la parte anteriore della vettura compresa in uno spazio di 2 metri dalla linea finale, viene assegnato un punteggio pari a 5 punti. Se il candidato si ferma con la parte anteriore della vettura compresa in uno spazio superiore a 2 metri ma entro 3,5 metri dalla linea finale, viene assegnato un punteggio pari a 3 punti. Se il candidato si ferma con la parte anteriore della vettura in uno spazio superiore a 3,5 metri dalla linea finale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti. Il candidato dovrà svolgere la prova entro il tempo massimo di 10 secondi, necessari a garantire che il veicolo abbia raggiunto una velocità tale da dare significato alla prova stessa, evitando che sia effettuato un accostamento e non una frenata di precisione. Superati i 10 secondi la prova sarà valutata 0 punti.

4.2 manovra di parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio, massimo attribuibili punti 4. Il candidato dovrà partire superando una linea di delimitazione (che può essere coincidente con la linea finale della manovra della fermata di precisione) ed effettuare il parcheggio ad "S" in un'unica manovra costituita da retromarcia e completamento in avanti, all'interno di uno stallo delimitato da coni; il candidato successivamente dovrà uscire dal parcheggio e posizionarsi su una seconda linea di arrivo. Se durante tale manovra la sagoma del veicolo non sarà ricompresa all'interno dello stallo, verrà assegnato

un punteggio di 0 punti. Se il candidato tocca il marciapiede, si assegna 1 punto di penalità. Per ogni cono che il candidato tocca o abbatte, si assegna 1 punto di penalità (nei limiti del punteggio massimo previsto per il tipo di manovra). Il candidato può effettuare la prova compiendo più manovre, per ogni manovra superiore alla prima si applica 1 punto di penalità.

*4.3 manovre di inversione del veicolo (marcia avanti e indietro), massimo attribuibili **punti 4**. Il candidato dovrà partire superando la linea di delimitazione (che può essere coincidente con la linea finale della manovra di parcheggio), avanzare con il veicolo parallelo al marciapiede fino a superare uno spazio delimitato da coni. Successivamente il candidato dovrà effettuare in un'unica manovra, costituita da retromarcia e completamento in avanti, una manovra di retromarcia per posizionare la parte posteriore della vettura all'interno dello spazio sopra indicato, quindi ripartire in direzione opposta a quella iniziale e fermarsi prima di una linea finale. Se durante la manovra la parte posteriore del veicolo non entra nello spazio delimitato si assegnano 0 punti. Se il candidato tocca il marciapiede, si assegna 1 punto di penalità. Per ogni cono che il candidato tocca o abbatte, si assegna 1 punto di penalità (nei limiti del punteggio massimo previsto per il tipo di manovra). Il candidato può effettuare la prova compiendo più manovre, per ogni manovra superiore alla prima si applica 1 punto di penalità." (cfr. documento recante "Modalità operative di svolgimento della prova").*

3. - Per quanto concerne l'odierno ricorrente, la suddetta prova, in particolare, si è tenuta in data 25 luglio u.s.: nel dettaglio, la fase statica della prova, seppure certamente impegnativa, è stata superata dal ricorrente in maniera brillante, avendo lo stesso conseguito il punteggio massimo attribuibile.

La seconda fase della prova, ovvero la "fase dinamica", come si è visto, è consistita in un primo step "Capacità del conducente a prepararsi a una guida sicura", in cui il ricorrente ha conseguito il punteggio massimo pari a 3 pt; la seconda parte, relativa alle Manovre, ha visto il ricorrente ottenere un punteggio pari a 8pt, a fronte dei 13 punti massimi attribuibili: ciò in particolare è dipeso dal punteggio pari a 0 attribuito al ricorrente in occasione dello svolgimento della "frenata di precisione". Nel dettaglio, l'esaminatore, durante lo svolgimento della stessa, ha assegnato al ricorrente un punteggio pari a 0 punti, poiché, a detta dell'esaminatore, il ricorrente avrebbe superato il tempo massimo consentito per l'espletamento della prova (10 secondi).

Tuttavia, occorre sin d'ora segnalare che la misurazione è stata effettuata manualmente, in assenza di altri soggetti presenti, da un unico esaminatore e con l'ausilio del solo cronometro (mai mostrato ai candidati).

4. - Al fine di verificare la correttezza e legittimità dell'operato amministrativo nel caso di specie, l'odierno ricorrente ha inoltrato un'apposita richiesta di accesso agli atti all'Amministrazione, richiedendo in particolare la trasmissione della griglia ufficiale di valutazione della prova pratica predisposta dalla Commissione esaminatrice, nonché copia del/dei verbale/i della Commissione sulle modalità di svolgimento della prova pratica, ivi comprese eventuali istruzioni operative; i criteri di attribuzione del punteggio della prova; e la scheda individuale di valutazione dell'istante. La suddetta istanza è stata esitata dalla p.a. in data 01.12.2025, tramite l'invio della sola scheda di valutazione della prova svolta dal ricorrente in data 25.07.2025.

Il carteggio concorsuale esibito dalla p.a., seppure scarno, ha dimostrato che la misurazione del tempo di esecuzione della prova pratica è stata effettuata da un Commissario mediante l'impiego di un cronometro manuale, e non attraverso sistemi di rilevazione elettronica (quali, ad esempio, fotocellule o dispositivi automatizzati).

Peraltro, l'avvio della prova è stato dettato "a distanza" da parte dell'esaminatore, il quale si è limitato semplicemente a effettuare un gesto con il proprio braccio.

Al termine della prova, inoltre, non è stato comunicato al ricorrente il tempo effettivamente registrato; nel verbale risulta infatti apposta unicamente la dicitura generica ">10 secondi", priva di qualsiasi indicazione numerica puntuale e, dunque, non verificabile *ex post*.

Parimenti, non risulta documentato alcun elemento idoneo a comprovare la taratura, la verifica di funzionalità o il collaudo dello strumento utilizzato per il cronometraggio, circostanza tanto più rilevante in quanto il superamento della soglia dei 10 secondi determina, in via automatica, l'attribuzione del punteggio pari a zero nella manovra di frenata di precisione.

Si aggiunga che lo "sforamento" contestato, ove rapportato alla distanza della manovra (pari a 40 metri), condurrebbe a una velocità media estremamente contenuta (circa 14 km/h), dato che appare, quantomeno, poco compatibile con la natura della prova e con la sua finalità dichiarata, volta a verificare una frenata effettiva e non un mero accostamento.

Infine, le operazioni di rilevazione del tempo e, più in generale, la gestione della fase dinamica della prova risultano essere state curate da un solo Commissario esaminatore, come si desume anche dalla presenza di un'unica sottoscrizione nel verbale: circostanza che evidenzia, in concreto,

l'assenza di un controllo incrociato e di una effettiva collegialità nella rilevazione e nella verbalizzazione dei dati rilevanti.

5. - In data 12 novembre 2025, il Ministero intimato ha proceduto a rendere nota, tramite pubblicazione sul sito web ufficiale della p.a., la graduatoria finale del concorso, recante unicamente l'elenco dei 1.000 vincitori: a questo punto, il ricorrente ha appurato di essere stato escluso dal novero dei vincitori e, dunque, di non poter essere immesso in servizio.

Nel dettaglio, il ricorrente è stato collocato alla posizione n. 1052 nella graduatoria dei candidati idonei del concorso, con un punteggio complessivo pari a 49 pt, così ripartito:

-valutazione titoli: 6 punti;

-prova scritta: 28 punti;

-prova pratica: 15 punti.

Invero, nella suddetta graduatoria risultano inseriti diversi candidati con punteggi inferiori al suo, che non rientrano nel novero dei candidati riservisti:

GRADUATORIA DEI VINCITORI	GRADUATORIA DI MERITO	CODICE CANDIDATURA	COGNOME	NOME	PUNTEGGIO TITOLI	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO PROVA PRATICA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	TITOLI DI PREFERENZA	RISERVA POSTO
912	985	U56ZK7FAMD	SCHIRRIPIA	NICOLA	6	24,5	18	48,5	SI	
913	987	Z8CCS9S6EW	SCALISE	MORENO	6	22,5	20	48,5	SI	
914	990	89EZGKT1CE	DI GREGORIO	ALESSANDRO	6,5	22	20	48,5	SI	
915	992	PP4G79C5W6	FELICIANI	FRANCESCO	6	22,5	20	48,5	SI	
916	1020	H5Q4FC3ZU6	BRUNO	ANTONINO	6	24,5	18	48,5	SI	SI
917	1021	FDRQ4K5BCY	FREZZA	RAFFAELE	6	22,5	20	48,5	SI	SI

Con successivo avviso del 12.12.2025, pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. concorsuale, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria finale del concorso, nel limite dei posti utile a ricoprire le vacanze presso le sedi residue, già rese note con Avviso del 28 novembre u.s.: l'odierno ricorrente, collocatosi in posizione utile, è stato incluso nel suddetto elenco ed è stato, dunque chiamato a scegliere la sede di destinazione, tra una rosa di sedi tutte collocate nelle Regioni del Nord Italia (distanti, dunque, dal luogo di suo dimora, ovvero la Sicilia):

<p align="center">Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti Profilo professionale di Conducente di automezzi - area Assistenti Sedi residue</p>	
DISTRETTO SEDI	POSTI RESIDUI

BRESCIA	12
CREMONA	3
MILANO	12
BUSTO ARSIZIO	2
COMO	1
LECCO	2
LODI	3
MONZA	1
PAVIA	4
SONDRIO	2
VARESE	4
ALESSANDRIA	3
AOSTA	3
ASTI	3
CUNEO	5
NOVARA	5
VERBANIA	1
VERCELLI	5
TRIESTE	6
GORIZIA	4
UDINE	3
TOTALE COMPLESSIVO	84

Attualmente, il ricorrente è in attesa di conoscere la propria assegnazione definitiva.

6. - Tutto ciò premesso, dunque, è evidente l'interesse legittimante il presente ricorso: laddove l'odierna parte ricorrente ottenga la rettifica del suo punteggio per la prova sostenuta, conseguirebbe un punteggio utile ai fini della inclusione tra i candidati vincitori del concorso, assunti in data 28.11.2025 ed avrebbe dunque più chances di essere assegnato presso la sede di destinazione a lui più congeniale.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. SULL'ILLEGITTIMITA' DELLA PROVA PRATICA DI GUIDA: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MANIFESTA ILLOGICITA' E ARBITRARIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

L'odierno ricorrente è stato escluso dal novero dei candidati vincitori del concorso per cui è causa, all'esito della prova pratica di guida in quanto, secondo le asserzioni della commissione valutatrice, lo stesso non avrebbe rispettato il tempo massimo di 10 secondi per effettuare la frenata di precisione.

Tuttavia, la valutazione operata dalla precedente risulta essere il frutto di evidenti vizi che hanno inficiato la selezione per cui è causa.

Segnatamente, secondo quanto accennato in fatto, la misurazione del tempo di esecuzione della prova pratica è stata effettuata da un Commissario mediante l'impiego di un cronometro manuale, e non attraverso sistemi di rilevazione elettronica (quali, ad esempio, fotocellule o dispositivi automatizzati).

Peraltro, l'avvio della prova è stato dettato "a distanza" da parte dell'esaminatore, il quale si è limitato semplicemente a effettuare un gesto con il proprio braccio.

Al termine della prova, inoltre, non è stato comunicato al ricorrente il tempo effettivamente registrato; nel verbale risulta infatti apposta unicamente la dicitura generica ">10 secondi", priva di qualsiasi indicazione numerica puntuale e, dunque, non verificabile *ex post*.

Parimenti, non risulta documentato alcun elemento idoneo a comprovare la taratura, la verifica di funzionalità o il collaudo dello strumento utilizzato per il cronometraggio, circostanza tanto più rilevante in quanto il superamento della soglia dei 10 secondi determina, in via automatica, l'attribuzione del punteggio pari a zero nella manovra di frenata di precisione.

Si aggiunga che lo "sforamento" contestato, ove rapportato alla distanza della manovra (pari a 40 metri), condurrebbe a una velocità media estremamente contenuta (circa 14 km/h), dato che appare, quantomeno, poco compatibile con la natura della prova e con la sua finalità dichiarata, volta a verificare una frenata effettiva e non un mero accostamento.

Infine, le operazioni di rilevazione del tempo e, più in generale, la gestione della fase dinamica della prova risultano essere state curate da un solo Commissario esaminatore, come si desume anche dalla presenza di un'unica sottoscrizione nel verbale: circostanza che evidenzia, in concreto, l'assenza di un controllo incrociato e di una effettiva collegialità nella rilevazione e nella verbalizzazione dei dati rilevanti.

Pertanto, il punteggio ottenuto dal ricorrente all'esito della prova pratica svolta risulta illegittimo per le seguenti ragioni.

I.I. In primo luogo, occorre rilevare che la P.A. non ha predisposto (né documentato) un sistema di rilevazione dei tempi idoneo a garantire la precisione e l'affidabilità della misurazione, pur trattandosi – per espressa previsione della *lex specialis* – di un parametro "secco" e a carattere espulsivo, posto che il superamento del limite di 10 secondi comporta automaticamente l'attribuzione di "0 punti" nella manovra di frenata di precisione: la disciplina di dettaglio pubblicata dall'Amministrazione prevede, infatti, che il candidato debba eseguire la manovra

entro il tempo massimo di 10 secondi, stabilendo che “superati i 10 secondi la prova sarà valutata 0 punti”: ciò rende evidente che la misurazione del tempo costituisce il presupposto determinante dell’esito valutativo (e, quindi, dell’intera par condicio della fase dinamica).

Ebbene, proprio in ragione della natura decisiva del parametro temporale, la P.A. era onerata di approntare strumentazione adeguata, controllata e verificabile, nonché di assicurare la tracciabilità delle operazioni di cronometraggio.

Nel caso di specie, viceversa, dagli atti emerge che il tempo è stato rilevato con un cronometro manuale, azionato da un singolo Commissario, senza alcuna evidenza documentale circa:

- marca, modello e caratteristiche tecniche dello strumento;
- preventiva taratura/collaudo;
- verifica di funzionalità in prossimità della sessione;
- modalità operative di rilevazione (avvio/arresto, posizionamento, eventuale doppio cronometraggio, criterio di arrotondamento);
- annotazione del tempo effettivo, essendo riportata la sola dicitura generica “>10 secondi”, che impedisce (come si vedrà) qualsiasi controllo *ex post* e qualunque verifica di proporzionalità e ragionevolezza del giudizio.

Ne discende un difetto di istruttoria tanto più grave in quanto l’Amministrazione ha fondato un effetto altamente penalizzante (punteggio “zero”) su una misurazione priva di requisiti minimi di verificabilità: in altri termini, la procedura si è risolta in un giudizio sostanzialmente fiduciario, rimesso alla mera percezione dell’operatore, con inevitabile rischio di errore (anche minimo) nella pressione del comando di start/stop, errore che – per l’impostazione stessa della prova – risulta potenzialmente decisivo ai fini dell’attribuzione del punteggio.

È principio costante, del resto, che quando l’Amministrazione utilizza strumenti tecnici di misurazione per fondare un giudizio limitativo o preclusivo, essa ha l’onere di dimostrarne idoneità, omologazione (ove necessaria), taratura e corretto impiego secondo procedure controllabili, non potendo addossare al candidato le conseguenze di un sistema di rilevazione intrinsecamente opaco e non verificabile.

In casi in parte sovrapponibili al presente, infatti, la giurisprudenza amministrativa è intervenuta a censurare delle valutazioni adottate con macchinari non omologati alle previsioni ministeriali né adeguatamente collaudati.

Segnatamente, il Consiglio di Stato, confermando la correttezza di un insegnamento reso da Codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto censurabile l'esclusione concorsuale anche in vista della mancata dimostrazione da parte della p.a. della «omologazione della bilancia impedenziometrica, né la sua taratura, né il rispetto delle modalità di effettuazione dell'esame imposte dalla Direttiva del Ministero dell'Interno» (Cons. St. sez. II, sent. n. 2989/2023).

Come chiarito da Codesto Ecc.mo Tar, peraltro, l'onere della prova circa la perfetta funzionalità di tali macchinari grava sulla p.a. che deve darvi tempestivo e specifico riscontro.

In un caso analogo, infatti, Codesto Ecc.mo Giudice ha «ritenuto che non ci sia, tuttavia, evidenza del perfetto funzionamento del cronometro alla data di svolgimento della prova (12 ottobre 2023) e che lo scarto estremamente ridotto tra il tempo effettivamente impiegato dal ricorrente per completare il percorso natatorio e quello massimo previsto sia compatibile con la possibilità di un minimo errore di misurazione durante la sessione giornaliera di prove del 12 ottobre 2023;» ed ha accolto la domanda cautelare di ripetizione della prova e riammissione all'iter concorsuale «anche in ragione del periculum in mora derivante dalla progressione della procedura selettiva, che depone per una tempestiva ammissione del ricorrente alla ripetizione della prova non superata e, in caso positivo, all'esecuzione di quelle ulteriori non ancora sostenute, ove occorra anche attraverso la riconvocazione della commissione» (TAR Lazio, sez I quater ord. n. 705 del 21 febbraio 2024).

Pertanto, l'attribuzione di "0 punti" per asserito superamento dei 10 secondi, fondata su cronometraggio manuale non tarato e non documentato, integra un vizio di manifesta illogicità, arbitrarietà e difetto di istruttoria, in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e parità di trattamento, dovendosi conseguentemente disporre – quantomeno – la rinnovazione della prova in condizioni tecniche controllabili e con strumenti idonei, ovvero la rettifica del punteggio ove sia accertata l'inattendibilità della misurazione.

I.II La valutazione della prova pratica espletata dal ricorrente risulta illegittima, altresì, per un'ulteriore ragione: dalla visione della scheda di valutazione della prova, infatti, è possibile cogliere unicamente la dicitura generica ">10 secondi", senza tuttavia alcuna specifica indicazione circa l'effettivo tempo impiegato dal ricorrente per effettuare la frenata di precisione.

Ma non solo.

Come previsto dalla *lex specialis*, ai fini della valutazione della suddetta prova, la Commissione ha predisposto delle istruzioni ben dettagliate, contenute nel documento recante “AVVISO Modalità operative di svolgimento prova pratica”: in particolare, con specifico riferimento alla frenata di precisione, il richiamato documento prevede quanto segue: “manovre di frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato, massimo attribuibili **punti 5**. Il candidato dovrà partire superando una linea iniziale, percorrere in accelerazione un rettilineo ed effettuare una frenata di precisione senza oltrepassare una linea posta a 40 metri dalla linea di partenza. Se il candidato oltrepassa con la parte anteriore della vettura la linea finale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti. Se il candidato si ferma con la parte anteriore della vettura compresa in uno spazio di 2 metri dalla linea finale, viene assegnato un punteggio pari a 5 punti. Se il candidato si ferma con la parte anteriore della vettura compresa in uno spazio superiore a 2 metri ma entro 3,5 metri dalla linea finale, viene assegnato un punteggio pari a 3 punti. Se il candidato si ferma con la parte anteriore della vettura in uno spazio superiore a 3,5 metri dalla linea finale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti. Il candidato dovrà svolgere la prova entro il tempo massimo di 10 secondi, necessari a garantire che il veicolo abbia raggiunto una velocità tale da dare significato alla prova stessa, evitando che sia effettuato un accostamento e non una frenata di precisione. Superati i 10 secondi la prova sarà valutata 0 punti.”

La Commissione dunque ha delineato un articolato sistema di valutazione graduata, fondato su una pluralità di criteri oggettivi e tra loro distinti: tale predeterminazione non ha carattere meramente programmatico, ma costituisce un vero e proprio autovincolo valutativo, imposto alla Commissione proprio al fine di assicurare trasparenza, controllabilità e parità di trattamento tra i candidati.

A fronte di tale predeterminazione, però, la precedente ha poi valutato la prova sostenuta dal ricorrente, mediante la mera apposizione del punteggio pari a 0 punti, senza tuttavia nulla addurre circa tutti gli altri criteri: in particolare, non è stato chiarito se e come sia stato valutato il posizionamento del veicolo rispetto alla linea di arresto; se il ricorrente abbia oltrepassato la linea finale o se si sia arrestato entro uno degli spazi metrici previsti; nè tantomeno è stato indicato il tempo effettivamente rilevato, né il margine di eventuale scostamento rispetto alla soglia dei 10 secondi;

Invero, considerando che la votazione attribuita al ricorrente risulta talmente generica e vuota di significato, la p.a. avrebbe dovuto, quantomeno, rendere interpretabile il giudizio adottato ricollegandolo ai ripetuti criteri di giudizio individuati “a monte” dalla Commissione intimata.

Ebbene la semplice lettura del giudizio motivazionale attribuito dalla p.a. rende evidente come, in effetti, la stessa non abbia affatto reso comprensibile all'esterno l'iter valutativo seguito, né tantomeno lo abbia reso direttamente correlato a quei criteri di valutazione dalla stessa predeterminati.

Invero, alla volontà normativa di predisporre criteri di giudizio come quelli in effetti previsti e mirati a vagliare adeguatamente la prova di cui trattasi, corrisponde giocoforza un onere motivazionale "rafforzato" che l'intimata ha, tuttavia, apertamente disatteso, limitandosi a motivare la nefasta valutazione del ricorrente per mezzo di un indecifrabile valutazione che si riduce ad un giudizio sterile e stereotipato!

In effetti, la Commissione, disattendendo apertamente le proprie precedenti determinazioni, ha assegnato al ricorrente un giudizio del tutto irriferribile al caso concreto, assolutamente generico ed astrattamente utilizzabile per ogni concorrente.

Ne discende che la valutazione impugnata risulta viziata per difetto assoluto di motivazione, violazione dei criteri cristallizzati nella *lex specialis*, eccesso di potere per arbitrarietà e illogicità manifesta, dovendosi conseguentemente disporre l'annullamento del giudizio così confezionato.

LIII Da ultimo, neppure può sottacersi l'irragionevolezza dell'operato amministrativo anche in relazione al "controllo" effettuato sullo svolgimento della prova che, in effetti, si è dimostrato del tutto scarno e carente, dimostrando ancora una volta la possibile inattendibilità dei giudizi finali attribuiti ai concorrenti (tra cui il ricorrente).

Dagli atti di causa, infatti, ed in particolare dalla documentazione relativa allo svolgimento della prova del ricorrente, emerge che la rilevazione del tempo è stata affidata a un solo Commissario, incaricato di azionare il cronometro manuale e di attestare il superamento del limite dei 10 secondi. Tale modalità operativa risulta intrinsecamente inidonea a garantire l'esattezza della misurazione, soprattutto se si considera che il cronometraggio manuale (come si è visto) è, per sua natura, esposto a inevitabili margini di errore umano (ritardi nell'avvio e nell'arresto del cronometro); la prova, peraltro, prevedeva un limite temporale rigidissimo, il cui superamento comportava automaticamente l'attribuzione di "0 punti".

Nè è stata prevista alcuna forma di controllo incrociato, quale la presenza di un secondo commissario cronometrista, un doppio rilevamento, ovvero la media di più misurazioni.

In assenza di un sistema di "double check", la misurazione si è risolta in una rilevazione

monocratica, non verificabile e non replicabile, affidata alla sola percezione del singolo operatore, senza che vi fosse alcun presidio idoneo a neutralizzare o quantomeno a ridurre il rischio di errore. È evidente che, in una prova come quella in esame, anche uno scarto di pochi decimi di secondo, fisiologico nell'uso di un cronometro manuale da parte di un solo soggetto, può risultare determinante ai fini dell'esito della valutazione, traducendosi – come nel caso di specie – nell'azzeramento integrale del punteggio attribuibile alla manovra di frenata di precisione.

Stando così le cose non può, difatti, escludersi, che i tempi registrati e da ultimo annotati non abbiano potuto subire delle variazioni in peius che, per i casi come quello del ricorrente, che presentano uno scarto minimo, hanno avuto valenza determinante.

In conclusione, dato tutto quanto sopra esposto, deve essere disposta la rettifica in aumento del punteggio conseguito dal ricorrente e/o in subordine la ripetizione della prova, ai fini della collocazione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria finale del concorso.

II. SULL'ILLEGITTIMITA' DELLA GRADUATORIA DEI VINCITORI DEL CONCORSO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MANIFESTA ILLOGICITA' E ARBITRARIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Secondo quanto già ampiamente esposto in parte narrativa, l'Amministrazione resistente ha inoltre ommesso di inserire il ricorrente nella graduatoria di merito del concorso di cui è causa, pur avendo conseguito lo stesso un punteggio analogo o addirittura superiore ad altri candidati che invece sono stati inspiegabilmente inseriti.

È evidente, dunque, come l'attività amministrativa sia stata posta in essere in violazione della normativa rilevante rintracciabile, *in primis*, nella *lex specialis*, che l'Amministrazione resistente ha violato in riferimento all'art. 8, comma 4, del bando di concorso, il quale dispone espressamente che: "Ultimata la prova pratica di cui al precedente articolo 7, la commissione esaminatrice stilerà le graduatorie finali sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova pratica di idoneità e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo."

Nella fattispecie di cui è causa, l'Amministrazione resistente, tuttavia, non ha affatto rispettato i criteri di redazione della graduatoria di merito impugnata, atteso che ha escluso il ricorrente dalla

graduatoria definitiva di merito, pur inserendo candidati con punteggi inferiori, così violando patentemente l'obbligo di redigere l'atto conclusivo della procedura concorsuale "sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova pratica di idoneità e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo."

Da tali illegittimità è derivato il pregiudizio inaccettabile del mancato inserimento del ricorrente nel posto spettante sulla base del punteggio conseguito, con ulteriore violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., oltre che del principio del legittimo affidamento.

E invero, non v'è chi non veda come l'Amministrazione resistente, nella fattispecie di cui è causa, abbia trattato in maniera differente situazioni analoghe, o ancor peggio abbia privilegiato candidati con punteggi inferiori rispetto all'odierno ricorrente, il quale è stato totalmente escluso dalla graduatoria di merito impugnata e dalle conseguenti procedure assunzionali.

In proposito, si ribadisce che, sulla base del bando di concorso e della votazione conseguita in seno alle prove selettive, il ricorrente ha conseguito un punteggio complessivo pari a 49 punti, che gli avrebbe consentito di essere inserito alla posizione n. 912, attualmente occupata dal candidato Schirripa Nicola, avente però punteggio inferiore al ricorrente (pari a 48,5 punti):

GRADUATORIA DEI VINCITORI	GRADUATORIA DI MERITO	CODICE CANDIDATURA	COGNOME	NOME	PUNTEGGIO TITOLI	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO PROVA PRATICA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	TITOLI DI PREFERENZA	RISERVA POSTO
909	911	VZNGGD8UCD	BOTTIGLIA	FABRIZIO	6	23	20	49	SI	
910	913	8NZSNV7BMN	DI VONA	LUCA	8,5	22,5	20	49	SI	
911	914	HQXNYBPNUX	PILERI	VINCENZO	7	22	20	49	SI	
912	985	US6ZK7FAMD	SCHIRRIPA	NICOLA	6	24,5	18	48,5	SI	

Diversamente, il ricorrente non è proprio stato inserito e in ragione della sua esclusione si è visto superare da circa 100 candidati!

È evidente, dunque, come l'inspiegabile e illegittima esclusione subita dal ricorrente sia così grave da ledere i principi costituzionali *supra* richiamati, connotando la descritta attività amministrativa come irragionevole, arbitraria e illogica e dunque viziata da eccesso di potere.

Peraltro, l'esclusione illegittima che si lamenta con il presente ricorso ha frustrato del tutto illegittimamente le aspettative e il legittimo affidamento comprensibilmente risposto dal ricorrente nel buon esito della procedura concorsuale, in ragione del punteggio conseguito.

Siffatto pregiudizio, infatti, gli ha impedito di essere dichiarato vincitore del concorso di cui è causa, e conseguentemente di poter conseguire la tanto ambita assunzione per la posizione oggetto di concorso presso la sede di destinazione a lui più congeniale, con ulteriore violazione del principio del *favor participationis*.

Donde, il presente motivo di ricorso.

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Il ricorrente è, ad oggi, leso dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo inferiore a quello legittimamente spettante, a causa dell'errata valutazione della prova pratica dallo stesso effettuata, dando luogo a una oggettiva lesione che è valsa l'esclusione dal novero dei candidati vincitori del concorso e, dunque, dall'assunzione in servizio presso la sede ambita.

Vale la pena evidenziare, infatti, che lo stesso ha conseguito un punteggio per la prova pratica pari a 15 punti e, qualora ottenga il punteggio pieno per la suddetta prova (pari a 20 pt) otterrebbe un punteggio complessivo pari a **54 punti** (punteggio base di 49 punti 5 punti per la prova pratica contestata) che, conseguentemente, gli permetterebbe di essere incluso nel novero dei candidati vincitori del concorso, immessi in servizio con provvedimento del 28.11.2025.

A ciò si aggiunga, poi, che il ricorrente, avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a 49 punti, si è visto superare da circa 100 candidati, aventi punteggio inferiori al proprio, e non avendo diritto alla riserva dei posti.

In particolare, dunque, l'interesse del ricorrente è volto all'inclusione nella graduatoria dei vincitori del concorso, ai fini dell'assegnazione alla sede lavorativa legittimamente spettante, sita in Sicilia.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità della prova pratica svolta dal ricorrente e, in riforma e/o annullamento della stessa, sia disposta la relativa inclusione nell'elenco dei candidati vincitori del concorso, immessi in servizio con provvedimento del 28.11.2025.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche l'assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse sottoposto a parte ricorrente una prova pratica scevra da errori, il ricorrente sarebbe stato, di certo, incluso nel novero dei candidati vincitori della procedura concorsuale.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. *periculum in mora*) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione dal novero dei candidati vincitori e immessi in servizi.

Si rappresenta, infatti, che la p.a. ha già pubblicato la graduatoria finale del concorso, nonché ha già disposto un primo scorrimento della stessa: nel dettaglio, l'odierno ricorrente è stato incluso nel suddetto scorrimento, ma a causa dell'illegittimo punteggio conseguito alla prova pratica, lo stesso è stato costretto nei fatti a scegliere una sede di destinazione (tra quelle residue) site al Nord Italia, dunque distante dal luogo in cui lo stesso dimora (ovvero in Sicilia).

Pertanto, appare urgente concedere le misure cautelari invocate, quali la sospensiva dell'*iter* di concorso e/o disporre con riserva la possibilità per il ricorrente di esprimere preferenza anche per le sedi meridionali più vicine alla residenza del medesimo (Sicilia).

Ove non accolta, dunque, la presente istanza cautelare e non consentito al ricorrente di vedere rettificato il punteggio conseguito e di essere incluso nell'elenco dei candidati vincitori del concorso e assegnati alle sedi lavorative a far data dal 28.11.2025, lo stesso sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicato, dovendo addirittura sostenere un trasferimento presso una città diversa dal luogo di residenza.

Per converso, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare all'Amministrazione resistente dalla concessione – nei termini sopra indicati – dell'invocata misura cautelare, atteso che parte ricorrente potrà assumere servizio presso la sede ambita senza oneri in capo alla resistente.

Peraltro, la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe ormai conclusa e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone alcuni per le vie brevi.

Ciononostante, laddove Codesto Collegio non dovesse ritenere integro il contraddittorio nel caso di specie, in attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

-in via istruttoria: disporre *ex art. 41 c.p.a.*, ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

-in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio ottenuto da parte ricorrente per la prova pratica, con conseguente inclusione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale del concorso e, dunque, l'assegnazione alla sede lavorativa a lui più congeniale;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale del concorso e, dunque, l'assegnazione alla sede lavorativa a lui più congeniale;

- **nel merito e in subordine:** condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi al suo illegittimo punteggio ottenuto nella prova pratica.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 12 gennaio 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell